



Programma Regionale
FESR FSE+ Basilicata 2021-2027
Priorità 1 – Basilicata smart (OS 1.1)

Avviso Pubblico

Infrastrutture di ricerca

*Potenziamento delle infrastrutture di ricerca pubbliche
lucane in ambito S3*

REGIONE BASILICATA

D.G. PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

AVVISO PUBBLICO



Indice

Articolo 1 – Riferimenti normativi e programmatici	3
Articolo 2 – Finalità	4
Articolo 3 – Definizioni	4
Articolo 4 – Dotazione finanziaria e forma dell'agevolazione	7
Articolo 5 – Soggetti beneficiari	7
Articolo 6 – Interventi ammissibili.....	10
Articolo 7 - DNSH e Climate Proofing.....	12
Articolo 8 – Tempi per la realizzazione degli interventi	12
Articolo 9 – Ammissibilità delle spese	13
Articolo 10 – Modalità di presentazione della domanda e della documentazione	16
Articolo 11 – Valutazione delle proposte progettuali	17
Articolo 12 – Obblighi dei beneficiari.....	21
Articolo 13 – Controlli.....	21
Articolo 14 – Diritti sui progetti.....	22
Articolo 15 – Responsabile del procedimento.....	22
Articolo 16 – Titolare effettivo	23
Articolo 17 – Pubblicità.....	23
Articolo 18 – Informativa sul trattamento dei dati personali	23
Articolo 19 – Disposizioni finali	26
ALLEGATI:	26

Articolo 1 – Riferimenti normativi e programmatici

1. Il presente Avviso Pubblico è emanato in conformità a:

- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento Tassonomia) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
- il Regolamento (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- Comunicazione della Commissione Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2022/C 414/01);
- il Programma Regionale Basilicata FESR (Fondo Europeo Sviluppo Regionale) FSE+ (Fondo Sociale Europeo Plus) per il periodo 2021-2027 approvato con decisione della Commissione C (2022)9766 del 16/12/2022;
- la Strategia per l'Innovazione e la Specializzazione Intelligente (S3) della Regione Basilicata per il periodo 2021-2027;
- la metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027;
- la descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR FSE+ Basilicata 2021/2027 (*versione 3.0*);
- il Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027 (*versione 3.0*);
- il D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027

(Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)";

- Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali finanziati dalla politica di coesione 2021-2027, approvati dal Dipartimento per le politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Articolo 2 – Finalità

1. La Regione Basilicata emana l'Avviso Pubblico *"Potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca pubbliche lucane in ambito S3"* in attuazione dell'OS 1.1 *"Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate"* - Azione 1.1.1.A *"Potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca (IR)"* del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027 e della *"Strategia per l'Innovazione e la Specializzazione Intelligente della Regione Basilicata per il periodo 2021-2027"*, approvata con la D.G.R. n. 98 del 22/02/2024.
2. Il presente Avviso pubblico è finalizzato a promuovere il potenziamento e lo sviluppo delle Infrastrutture di Ricerca (IR) pubbliche lucane, anche mediante la loro messa in rete, ed ampliare in tal modo l'offerta di servizi ad alto contenuto tecnico-scientifico a favore delle imprese nei vari ambiti tematici identificati dalla S3 regionale.
3. Il presente Avviso contribuisce al raggiungimento dell'indicatore di output: RCO08 "Valore nominale delle attrezzature di ricerca e di innovazione".

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Avviso, si applicano le seguenti definizioni:

Coordinatore scientifico di progetto: è il responsabile della qualità e dei contenuti scientifici del progetto e della aderenza delle attività svolte agli obiettivi previsti. Il Coordinatore scientifico di progetto deve essere dotato di elevata qualificazione scientifica nel campo delle infrastrutture di ricerca e deve essere un dipendente a tempo indeterminato presso il soggetto proponente.

Soggetto proponente (anche solo proponente): l'organismo di ricerca, di cui all'art. 5 del presente Avviso Pubblico responsabile della presentazione della proposta progettuale, del coordinamento delle attività e dei rapporti con la Regione Basilicata e che coincide con il Beneficiario del contributo.

Infrastruttura di ricerca: gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software, gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o “distribuite” in conformità all'art. 2, lett. a), del Regolamento (CE) n. 273/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico euro unionale applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC). Tali infrastrutture di ricerca si caratterizzano per una politica di accesso aperta e trasparente.

Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o Organismo di ricerca: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati (art. 2, punto 83) del Reg. (UE) n. 651/2014).

Misure che non costituiscono aiuti di Stato: misure riferite ai casi in cui le attività dell'organismo o dell'infrastruttura di ricerca sono quasi esclusivamente di natura non economica, laddove l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ossia corrisponda a un'attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'organismo o infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale e che abbia portata limitata. A norma della disciplina europea riportata nella Comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 (avente ad oggetto la “Nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea”), nella Comunicazione 2014/C 198/01 (avente ad oggetto la “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”) e nella successiva Comunicazione 2022/C 414/01, tale è il caso laddove l'attività economica assorba esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non superi il 20% della pertinente capacità annua complessiva dell'entità. Infine, in linea con i punti 31 e 32 della predetta Comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rivestono

carattere non economico:

(31) a) le attività di formazione volte a rendere le risorse umane più ampie e meglio qualificate; b) le attività di ricerca e sviluppo svolte in maniera indipendente e finalizzate ad incrementare il sapere e migliorare la comprensione, e in particolare le attività di ricerca e sviluppo svolte in collaborazione; c) la diffusione dei risultati della ricerca.

(32) La Commissione ritiene che le attività di trasferimento del sapere (concessione di licenze, creazione di spin-off e altre forme di gestione del sapere prodotto dagli organismi o dalle infrastrutture di ricerca) abbiano carattere non economico qualora siano svolte da organismi o infrastrutture di ricerca (o da relativi servizi e filiali), oppure congiuntamente a organismi o infrastrutture di ricerca o per loro conto, e tutti i redditi da esse provenienti siano reinvestiti nelle attività principali di tali organismi o infrastrutture.

Principio “non arrecare un danno significativo” (di seguito, anche solo DNSH): Principio definito all’articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241. Per il dettaglio di tali adempimenti si rimanda a quanto previsto dall’Articolo 7 del presente Avviso e dal Disciplinare di Finanziamento.

Principio “climate proofing”: Il Regolamento sulle Disposizioni Comuni (Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 - RDC) definisce all’art. 2, paragrafo 42, l’immunizzazione dagli effetti del clima come “un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell’efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l’obiettivo della neutralità climatica per il 2050”. Per rendere operativi questi principi, il Regolamento (UE) 2021/1060 all’art. 73 comma 2 lett. j) assegna alle Autorità di Gestione, nell’ambito della selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento, il compito di garantire l’immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni. La metodologia raccomandata per effettuare la verifica climatica degli investimenti infrastrutturali nel periodo 2021-2027 è descritta nella Comunicazione della Commissione europea “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” (2021/C 373/01), di seguito “Orientamenti tecnici”, pubblicata a settembre 2021. Per facilitare il rispetto di questo importante requisito da parte delle Autorità di Gestione italiane, il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha adottato gli “Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali finanziati dalla politica di coesione 2021-2027” a cui si rimanda per il dettaglio attuativo - definiti in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e la Sicurezza Energetica, con Iniziativa JASPERS della Banca Europea degli Investimenti (BEI) e della Commissione Europea, in dialogo con le Autorità di Gestione dei Programmi nazionali e regionali FESR e le rispettive strutture tecniche. Per il

dettaglio di tali adempimenti si rimanda a quanto previsto dall'Articolo 7 del presente Avviso e dal Disciplinare di Finanziamento.

Operazione completata: si considera completata l'operazione: a) le cui attività sono state effettivamente realizzate; b) per la quale tutte le spese del beneficiario (pagamenti) sono state sostenute.

Operazione operativa e funzionante: una operazione che, oltre ad essere completata, abbia anche prodotto gli effetti per cui è stata selezionata/ammessa a finanziamento. Una operazione, quindi, è operativa (in termini finanziari, tecnici e amministrativi) quando sia stato perseguito l'obiettivo del progetto, siano state rispettate tutte le condizioni di concessione del contributo e la Regione Basilicata ha corrisposto al beneficiario l'intero contributo pubblico corrispondente spettante.

2. Ai fini del presente Avviso, si applicano altresì, ove non espressamente richiamate, le ulteriori definizioni previste dall'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Articolo 4 – Dotazione finanziaria e forma dell'agevolazione

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso ammonta a € 14.371.429,00 a valere sulle risorse del Programma Regionale FESR FSE+ Basilicata 2021-2027 – OS 1.1 - Azione 1.1.1.A "Potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca" – Settore di intervento 004 *"Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione"*.
2. La disponibilità complessiva dell'Avviso Pubblico potrà essere incrementata qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali.
3. Il contributo concesso per le iniziative ammissibili di cui al successivo articolo 6 non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che prevedono un divieto di cumulabilità e con quelle che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del TFUE o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base dei Regolamenti (UE) n. 2023/2831 e n. 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023 (aiuti *"de minimis"*).

Articolo 5 – Soggetti beneficiari

1. I potenziali beneficiari dei contributi del presente Avviso sono esclusivamente gli organismi di ricerca pubblici aventi sede legale e/o almeno un'unità locale sul territorio della Regione Basilicata e che non svolgono attività economica o svolgono sia attività economiche che non economiche ma la capacità operativa destinata ogni anno alle attività economiche non supera il 20% della capacità annua

complessiva¹.

2. I potenziali beneficiari, di cui al precedente comma 1, devono possedere, alla data di presentazione della candidatura, i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi a favore dei lavoratori dipendenti;
 - b. essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione ad eventuali provvedimenti di revoca di contributo concesso dalla Regione Basilicata;
 - c. non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto oggetto di candidatura a valere sul presente avviso.
3. La partecipazione è ammessa in forma singola o partenariale, tra i soggetti indicati al primo comma; il partenariato, costituito per la realizzazione del progetto candidabile a valere sul presente Avviso, deve essere formalizzato mediante la sottoscrizione di un Accordo di Collaborazione, ex art. 15 “Accordi fra pubbliche amministrazioni” della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che deve avere una durata almeno pari a n. 10 anni e deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti del Soggetto proponente e del/i co-proponente/i, o da procuratore munito di procura speciale.
4. L’accordo è finalizzato a disciplinare la gestione comune del finanziamento pubblico e a definire i ruoli e le responsabilità di ciascun soggetto partecipante nella realizzazione del progetto e deve indicare almeno:
 - a. la responsabilità del Soggetto proponente nei confronti della Regione Basilicata, in ordine al coordinamento delle attività progettuali e all’attuazione del progetto, nonché a tutte le responsabilità finanziarie a questa connesse;
 - b. la ripartizione delle attività e delle responsabilità tra il proponente ed il/i co-proponente/i relativamente alla realizzazione del progetto;
 - c. la ripartizione finanziaria e la descrizione dei flussi finanziari tra il proponente ed il/i co-proponente/i;
 - d. le eventuali azioni di rivalsa del proponente nei confronti del/i co-proponente/i nel caso di mancato adempimento degli obblighi previsti nel medesimo accordo o dal presente avviso e/o dal Disciplinare di Finanziamento;
 - e. le modalità ed i tempi necessari al trasferimento dal Soggetto proponente al/i co-proponente/i delle risorse erogate dalla Regione Basilicata;
 - d. l’impegno del Soggetto proponente e di ciascun co-proponente a gestire l’infrastruttura di ricerca, garantendone la sostenibilità economico-finanziaria indipendentemente dal mercato, anche dopo

¹ Si rimanda alla definizione “Misure che non costituiscono aiuti di Stato”.

la conclusione del progetto, per almeno dieci anni decorrenti dal pagamento del saldo da parte della Regione Basilicata al soggetto proponente e a non dismettere i singoli beni prima che abbiano completato il normale ciclo di ammortamento, senza una preventiva autorizzazione della Regione Basilicata, assicurando la stabilità del progetto entro i limiti di cui alla normativa europea;

- f. garantire che, qualora l'infrastruttura, oggetto di finanziamento nell'ambito del presente avviso, svolga sia attività economica sia non economica, i due tipi di attività, i loro costi, finanziamenti e ricavi siano chiaramente separati mediante sistemi di contabilità separata; inoltre, laddove dette infrastrutture siano distribuite, tale separazione deve essere a livello di singolo sito e a livello aggregato;
 - g. garantire il mantenimento della stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 65 del Regolamento 2021/1061. Laddove - entro 5 anni dal pagamento finale al/i beneficiario/i - si verifichi la cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori dell'area del Programma in cui ha ricevuto sostegno, un cambio di proprietà di un'infrastruttura di ricerca che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico ovvero una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, l'agevolazione finanziaria all'operazione concessa in virtù dell'Avviso - ivi richiamato dal Disciplinare di Finanziamento - deve essere rimborsata dal/dai beneficiario/i, in proporzione al periodo per il quale tali requisiti non sono stati soddisfatti;
 - h. garantire il rispetto di quanto previsto al par. 2.1.1 "Finanziamento pubblico di attività non economiche" di cui alla Comunicazione 2022/C 414/01: l'infrastruttura di ricerca che beneficia delle misure che non costituiscono aiuti di Stato deve essere utilizzata quasi esclusivamente per attività di natura non economica, ovvero l'attività economica deve assorbire esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non supera il 20% della pertinente capacità annua complessiva dell'entità. Tale condizione deve rimanere soddisfatta per il numero di anni indicati al precedente punto precedente g).
5. L'accordo di cui al precedente comma 4 deve, inoltre, prevedere le responsabilità finanziarie di ciascun membro del partenariato nei casi di inadempimento relativo alle attività di progetto, in relazione alle quote di attività spettanti.
6. Nei casi previsti dai commi che precedono, il Soggetto proponente deve essere autorizzato nell'accordo dal/i soggetto/i co-proponente/i a:
- a. rappresentare la compagine nei rapporti con la Regione Basilicata;
 - b. presentare, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, in nome e per conto del/i co-proponente/i, il progetto e le eventuali variazioni dello stesso;

- c. sottoscrivere, in nome e per conto del/i co-proponente/i, la domanda, gli allegati, la scheda tecnica di proposta progettuale, il Disciplinare di finanziamento e qualsiasi altro atto predisposto dalla Regione Basilicata, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione del rapporto concessorio;
 - d. presentare una relazione tecnica semestrale sull'andamento delle attività di progetto e una relazione tecnica di fine progetto;
 - e. presentare, in nome e per conto del/i co-proponente/i, le domande di pagamento, acquisire le erogazioni per l'intera compagine e disporre il trasferimento al/i co-proponente/i delle quote di loro spettanza nei tempi e nei termini quantificati dal medesimo accordo.
7. Ciascuna soggetto proponente² può presentare una sola candidatura in forma singola e una sola candidatura in forma partenariale come proponente, fermo restando che non è possibile presentare più di una candidatura per la stessa Infrastruttura di Ricerca, in caso di mancato rispetto di tali previsioni sarà valutata solo la prima delle proposte presentate (ordine cronologico), mentre le successive saranno automaticamente escluse.

Articolo 6 – Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili i programmi di investimento aventi ad oggetto l'ampliamento e l'ammodernamento di infrastrutture di ricerca, così come definite al precedente articolo 3, esistenti e localizzate sul territorio della Regione Basilicata. Un programma di investimento può riguardare anche più di una Infrastruttura di Ricerca ma deve inserirsi all'interno di un unico progetto di sviluppo.
2. Il programma di investimento deve essere coerente con la *Strategia per l'Innovazione e la Specializzazione Intelligente della Regione Basilicata per il periodo 2021-2027 (Allegato 9)*.
3. I programmi di investimento relativi a infrastrutture di ricerca che abbiano già ricevuto un finanziamento con le risorse della PO FESR Basilicata 2014-2020, sono ammissibili a condizione che:
 - a) alla data di presentazione della candidatura, sia stato rendicontato sul sistema di monitoraggio SiFESR14-20, almeno il 70% del totale delle spese ammissibili;
 - b) il progetto candidato sul presente avviso si riferisca ad una nuova progettazione.
4. Il contributo richiesto non deve essere inferiore a € 1.500.000,00, pena la non ammissibilità della proposta. Il contributo massimo concedibile a valere sul PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027 è pari a € 2.874.285,80.

² In caso di organismi di ricerca articolati in più dipartimenti/scuole e/o unità operative il vincolo si riferisce al singolo dipartimento/scuola e/o unità operativa.

5. Le misure previste dal presente Avviso non costituiscono aiuti di Stato, ai sensi della citata Comunicazione 2022/C 414/01 della Commissione europea; il finanziamento è, pertanto, concesso nella forma del contributo a fondo perduto e fino al 80% dei costi ammissibili, fermo restando il limite al contributo del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027 indicato al precedente comma 4.
6. Le proposte progettuali possono prevedere la collaborazione di una o più imprese da dimostrare attraverso la stipula di un apposito accordo tra il proponente e l'impresa stessa. Tale collaborazione non deve configurarsi come aiuto di stato, diretto e/o indiretto, a vantaggio dell'impresa, e deve pertanto rispettare le previsioni della Comunicazione della Commissione 2022/C 414/01, par. 2.2.2 *"Collaborazione con le imprese"* punto 29, ovvero:

"Nel caso di progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca, la Commissione riterrà che nessun aiuto di Stato indiretto sia concesso all'impresa partecipante attraverso le citate entità per effetto delle condizioni favorevoli della collaborazione, se ricorre una delle seguenti condizioni:

a) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti,

oppure

b) i risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività degli organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca sono integralmente attribuiti a tali entità,

oppure

c) tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto,

oppure

d) l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca ricevono una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che derivano dalle loro attività e che sono assegnati alle imprese partecipanti o per i quali le imprese partecipanti ricevono un diritto di accesso. L'importo assoluto del valore dei contributi, finanziari e non finanziari, delle imprese partecipanti ai costi delle attività dell'organismo di ricerca o dell'infrastruttura di ricerca che hanno generato i diritti di proprietà intellettuale in questione può essere detratto da tale remunerazione".

L'accordo, da allegare alla domanda di partecipazione, deve contenere l'oggetto della collaborazione, la specifica che saranno rispettate le previsioni di cui Comunicazione della Commissione 2022/C 414/01, par. 2.2.2 *"Collaborazione con le imprese"* punto 29, e la durata che deve essere almeno coerente con il

periodo di stabilità dell'operazione di cui all'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021 come riportata al precedente articolo 5, comma 4, lettera g) del presente avviso.

7. In fase di candidatura, ciascun soggetto proponente si impegna ad assicurare il cofinanziamento del programma di investimento candidato per la parte non coperta dal contributo del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027, ai sensi dei commi che precedono.
8. Il finanziamento concesso per ciascuna operazione non può, in alcun caso, essere aumentato.

Articolo 7 - DNSH e Climate Proofing

1. Il presente Avviso Pubblico è emanato nel rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), previsto all'articolo 9, comma 4, del Reg. (UE) n. 1060/2021, e del criterio del climate proofing previsto dall'articolo 73 punto 2 lett. j) dello stesso regolamento.
2. Nella relazione di approfondimento valutativo del principio del DNSH, allegata al presente avviso (**Allegato 4**) sono dettagliate le prescrizioni specifiche che i beneficiari degli interventi devono adottare al fine di assicurare il rispetto del principio del DNSH a livello di investimento/tipologia di spesa ammissibile.
3. In fase di candidatura, il soggetto proponente dovrà allegare le check list relative al rispetto del principio del DNSH, allegate al presente avviso (**Allegato 5**), compilate solo nella sezione verifica ex ante. Le check list compilare anche nella sezione ex post andranno inviate a conclusione dell'intervento.
4. Nel caso in cui l'intervento proposto preveda la ristrutturazione importante di edifici esistenti, si rende necessaria la verifica del rispetto del principio del “*Climate Proofing*” da effettuarsi sulla base degli “Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali finanziati dalla politica di coesione 2021-2027”, approvati dal Dipartimento per le politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed allegati al presente avviso (**Allegato 10**). Il soggetto proponente dovrà presentare apposita dichiarazione in cui si impegna al rispetto di detto criterio utilizzando il modello di cui all'**Allegato 6**.

Articolo 8 – Tempi per la realizzazione degli interventi

1. L'intervento deve essere completato entro 36 mesi decorrenti dalla data di ricezione da parte della Regione Basilicata del Disciplinare di Finanziamento di cui al successivo articolo 12, fermo restando la durata indicata nel progetto candidato e ammesso a finanziamento sul presente avviso.
2. Le operazioni candidate devono essere operative e funzionanti entro il termine indicata nel Disciplinare di Finanziamento.

Articolo 9 – Ammissibilità delle spese

1. Sono ammissibili le spese strettamente funzionali alla realizzazione dell'investimento e sostenute a decorrere dalla pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul BURB ed entro la scadenza indicata nella Disciplinare di Finanziamento. Al fine di verificare il rispetto dei termini di ammissibilità della spesa, si terrà conto della data di quietanza dei documenti di spesa.
2. Sono ammissibili tutte le spese rientranti nelle seguenti categorie:
 - a) costi di personale dedicato all'infrastruttura, nella misura massima forfettaria del 20% dei costi diretti ammissibili a finanziamento in base a quanto stabilito dall'art. 55, comma 1, del Regolamento (UE) 2021/1060. Tale quota forfettaria è calcolata applicando la percentuale sopra indicata (20%) alla somma dei costi ammissibili di cui alle successive voci a), b), c), d), e), f), e g);
 - b) costi per l'acquisto di immobili, nella misura massima del 20% del costo complessivo degli interventi funzionali alla creazione della IR. L'acquisto di immobili già costruiti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 19 del D.P.R. n. 66/2025, costituisce una spesa ammissibile a condizione che sia utilizzato, in via esclusiva, nell'ambito dell'operazione e che sia accompagnata da una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti nonché dei codici di condotta, indipendente o debitamente autorizzato, che attesti:
 - il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche e edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata. Qualora la perizia giurata espliciti punti non conformi alle disposizioni urbanistiche e edilizie vigenti il programma di investimento deve prevederne la regolarizzazione,
 - che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo,
 - che l'immobile sarà utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione;
 - c) costi per l'acquisto di terreni entro i limiti di cui all'art. 64, comma 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 2021/1060, e dall'articolo 18 del D.P.R. n. 66/2025, nella misura massima del 10% delle spese ammissibili e a condizione che sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti nonché dei codici di condotta, indipendente o debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del suolo;
 - d) costi per l'adeguamento o ristrutturazione edilizia di immobili già esistenti strettamente funzionale alla realizzazione del progetto, nella misura massima del 10% dei costi ammissibili. I lavori di

adeguamento e/o la ristrutturazione edilizia sono finanziabili a condizione che il soggetto proponente disponga di un idoneo titolo giuridico debitamente registrato che lo immetta nella disponibilità effettiva dell'immobile oggetto dell'intervento e che ne garantisca la disponibilità almeno per 10 anni dalla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, fermo restando le disposizioni sulla stabilità delle operazioni di cui al Reg. (UE) n. 2021/1060;

- e) costi per la progettazione, la direzione dei lavori e della sicurezza di cantiere entro il massimale del 4% dei costi ammissibili. Sono inclusi i costi relativi alle attività professionali necessarie per garantire la conformità del progetto ai principi "Do No Significant Harm" (DNSH) e "Climate Proofing" quali le valutazioni, le analisi e le eventuali modifiche progettuali richieste per assicurare che l'intervento non arrechi danni significativi all'ambiente e sia resiliente agli impatti dei cambiamenti climatici, in linea con le normative e le linee guida europee e nazionali vigenti;
- f) spese per l'acquisto di arredi, macchinari, impianti tecnologici, attrezzature, strumentazioni tecnico-scientifiche, correlate o indispensabili per il corretto funzionamento dell'IR e la realizzazione delle attività dei relativi laboratori. Eventuali PC e stampanti saranno ammissibili solo se funzionali all'utilizzo delle attrezzature scientifiche. Sono ammesse: le spese di trasporto e installazione delle attrezzature acquistate e rendicontate nell'ambito del progetto. Sono altresì ammessi: i costi per imballo, verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, purché relativi ad operazioni essenziali all'implementazione dei progetti ed esplicitamente stimati e indicati nei documenti di spesa del bene acquistato. Le spese di formazione per l'utilizzo di tali beni e le spese specifiche di manutenzione programmata degli stessi, sono ammissibili nella misura in cui siano state previste in gara d'appalto;
- g) acquisto di software, licenze d'uso di software, know-how e altre forme di proprietà intellettuale strettamente funzionali alla realizzazione del programma di investimento;
- h) costi indiretti riconosciuti ad un tasso forfettario del 7% dei costi diretti ammissibili di cui alle categorie di spesa a), b), c), d), e), f), e g), in conformità all'art. 54, lett. a), del Reg. (UE) n. 1060/2021. Le suddette spese sono riconosciute in modo forfettario e, pertanto, non deve essere prodotto, a rendicontazione, alcun giustificativo di spesa.

3. Tutte le voci di spesa precedenti sono da intendersi comprensive dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), se la stessa costituisce un costo per il soggetto beneficiario.

4. Inoltre, le spese sostenute per la realizzazione del progetto per essere ritenute ammissibili devono:

- rispettare tutte le condizioni e prescrizioni previste dal presente Avviso;
- essere pertinenti e riconducibili al progetto proposto e approvato;
- essere previste nel quadro economico di progetto;

- essere documentate ed effettivamente pagate e rendicontate sulla base delle regole contabili e fiscali vigenti.
5. Sono ammessi i pagamenti effettuati esclusivamente attraverso mandato di pagamento o bonifico bancario o postale. Non sono ammessi i pagamenti effettuati con qualsiasi modalità diversa dal mandato/bonifico bancario o postale.
 6. I documenti di pagamento devono riportare il riferimento al Codice Unico di Progetto (CUP) ed al Codice identificativo di gara (CIG) secondo le disposizioni normative vigenti.
 7. Non sono ammissibili progetti per i quali il soggetto beneficiario del contributo non coincide con il soggetto che stipula il contratto con l'operatore economico selezionato per la realizzazione degli interventi e/o per l'acquisizione dei mezzi ammessi a contributo.
 8. In ogni caso, le spese per essere considerate ammissibili devono essere chiaramente intestate al soggetto beneficiario del contributo e sostenute da quest'ultimo.
 9. Sono, comunque, esclusi dall'ammissibilità della spesa gli oneri accessori, le commissioni per operazioni finanziarie, interessi di natura debitoria e interessi di mora relativi al pagamento del bene, penali, ammende, sanzioni pecuniarie e spese per contenziosi, ravvedimenti operosi o rateizzazioni, nonché le spese occorrenti per le procedure di gara.
 10. Non sono ammissibili:
 - gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice civile;
 - le spese connesse con l'ordinario funzionamento ed esercizio del soggetto beneficiario (es. personale non impegnato nel progetto, consulenze ordinarie e continuative ecc.);
 - gli interessi passivi, le commissioni per operazioni finanziarie, altri oneri meramente finanziari;
 - le spese sostenute mediante forme di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità;
 - le ammende e le penali;
 - l'IVA connessa con gli acquisti di beni e servizi previsti all'interno del progetto, fatta eccezione per i casi in cui la stessa risulti definitivamente sostenuta e integralmente non recuperabile da parte del beneficiario.
 - l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
 - le spese relative a un bene/servizio rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito di altri contributi pubblici, ivi inclusi quelli concessi a titolo di Aiuti di Stato e/o "de minimis".
 11. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso pubblico si rinvia alle disposizioni del D.P.R. n. 66/2025 in tema di ammissibilità della spesa.

Articolo 10 – Modalità di presentazione della domanda e della documentazione

1. La domanda, **pena l'irricevibilità**, deve essere prodotta esclusivamente con modalità telematica compilando il “formulario di domanda” (**Allegato 1**) che deve essere firmato digitalmente ed inoltrato attraverso il portale istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it – Avvisi e Bandi.
2. Per partecipare al presente Avviso Pubblico è necessario possedere:
 - a) una identità digitale (SPID di almeno livello 2) e/o una carta nazionale dei servizi (CNS);
 - b) una casella di posta elettronica certificata;
 - c) un certificato per la firma digitale.
3. La candidatura deve essere inviata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, in caso di partenariato, da parte del legale rappresentante del proponente.
4. La domanda di contributo è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è quindi soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
5. Al formulario di domanda telematica è obbligatorio allegare e trasmettere, a pena di esclusione:
 - formulario di progetto redatto secondo lo schema allegato (**Allegato 2**), sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente;
 - budget di progetto redatto secondo lo schema allegato (**Allegato 2A**), sia in formato pdf sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente che in formato xls;
 - accordo di collaborazione, sottoscritto da tutti i soggetti aderenti (*solo nel caso di proposte progettuali presentate da un partenariato*);
 - Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (DSAN) sul possesso dei requisiti di partecipazione (**Allegato 3**), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e degli eventuali co-proponenti³;
 - Check list relative al rispetto del principio del DNSH (**Allegato 5**) sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente e degli eventuali co-proponenti⁴;

³ Va prodotta una dichiarazione per ciascun soggetto proponente.

⁴ Le check list vanno compilate e firmate dal proponente e dagli eventuali co-proponenti, ciascuno per le spese di competenza inserite nel quadro economico di progetto.

- Dichiarazione sul rispetto del criterio del Climate Proofing (**Allegato 6**) sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente e degli eventuali co-proponenti⁵;
 - Dichiarazione sul titolare effettivo (**Allegato 7**) sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e degli eventuali co-proponenti⁶;
 - Perizie di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *b*) e *c*);
 - pareri e/o autorizzazioni necessari per la realizzazione dell'intervento (*se presenti*);
 - eventuali accordi con le imprese.
6. Le domande telematiche regolarmente inoltrate, saranno automaticamente registrate al protocollo generale dell'ente con assegnazione di numero, data e ora di arrivo. Ai fini della verifica del rispetto del termine e dei contenuti della domanda, farà fede esclusivamente quanto rilevato dal sistema informativo.
7. La trasmissione delle domande di contributo e di tutti gli allegati prescritti può avvenire esclusivamente, a pena di inammissibilità, nel seguente periodo:
- dalle ore 8:00 del giorno successivo al quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e fino alle ore 18:00 del sessantesimo giorno decorrente dalla data di apertura dello sportello**
8. Differimenti dei termini potranno essere stabiliti con provvedimento dell'Autorità di Gestione del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027.

Articolo 11 – Valutazione delle proposte progettuali

1. La procedura di selezione si basa sui criteri di ricevibilità formale, di ammissibilità, di valutazione e selezione, di premialità descritti nei commi successivi del presente articolo.
2. Il presente bando prevede una procedura valutativa “a graduatoria”.
3. La procedura di selezione è svolta da una Commissione di Valutazione, che può essere composta da professionalità esterne, in possesso di competenze adeguate, e/o interne all'Amministrazione regionale, e prevede la redazione di un'unica graduatoria.
4. L'istruttoria di ricevibilità formale delle operazioni candidate sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

⁵ Tale dichiarazione va resa solo nel caso in cui il progetto candidato preveda la ristrutturazione importante di edifici esistenti (cfr. art. 7, comma 4) e va resa solo dal soggetto proponente e/o co-proponente nel cui quadro economico siano inserite tali spese.

⁶ Va prodotta una dichiarazione per ciascun soggetto proponente.

- eleggibilità del proponente ai sensi del precedente articolo 5;
 - correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della istanza di candidatura di finanziamento nelle forme prescritte dal precedente articolo 10;
 - completezza e regolarità della istanza di candidatura ai sensi del precedente articolo 10.
5. Le istanze che non superano l'istruttoria di ricevibilità formale di cui al precedente comma saranno dichiarate inammissibili nel rispetto della L. 241/1990.
6. Le proposte progettuali che superano positivamente la verifica della ricevibilità formale di cui al precedente comma, passano alla fase di verifica dell'ammissibilità sostanziale e di valutazione di merito. All'esito della valutazione la Commissione procede a redigere la graduatoria.
7. La verifica dell'ammissibilità delle proposte candidate è effettuata secondo i criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027:
- Coerenza con la Strategia per l'Innovazione e la Specializzazione Intelligente della Regione Basilicata 2021-2027;
 - Rispetto/soddisfacimento dei requisiti previsti nel bando in termini di tipologia di intervento, durata, dotazione finanziaria e/o di eventuali ulteriori requisiti obbligatori;
 - Complementarietà con gli interventi previsti sul PN Ricerca, Innovazione e Competitività 2021/2027 e agli interventi del PNRR;
 - Coerenza con gli indirizzi di cui alla Comunicazione 2021/C 373/01 "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 - Rispetto del principio DNSH e considerazione degli obiettivi ambientali individuati dall'art. 17 del Reg. n. 2020/852, laddove pertinenti e tenuto conto delle indicazioni della VAS del Programma.
8. Le proposte progettuali che superano positivamente la verifica di ammissibilità passano alla successiva fase di valutazione e selezione che avviene attribuendo un punteggio secondo la seguente griglia:

Criterio		Elementi di valutazione	Punteggio massimo	Soglia minima
1	Qualità tecnica e completezza del progetto in termini di: definizione degli obiettivi e capacità di posizionamento delle infrastrutture in un contesto regionale, nazionale ed europeo	1.1 Capacità di posizionamento delle infrastrutture: inserimento coerente nel contesto regionale, nazionale ed europeo, evitando duplicazioni e valorizzando sinergie con altre infrastrutture o reti di ricerca. 1.2 Solidità tecnico-progettuale: qualità della progettazione in termini di analisi dei fabbisogni, disegno architettuale delle infrastrutture, definizione di milestones e tempistiche realistiche.	30	21

Criterio		Elementi di valutazione	Punteggio massimo	Soglia minima
		1.3 Governance e partenariato: adeguatezza del modello di gestione, presenza di partenariati pubblico Università Enti di Ricerca, capacità di attrarre competenze scientifiche e industriali. 1.4 Capacità di attuazione: esperienza pregressa dei soggetti proponenti nella realizzazione con successo e gestione di progetti complessi, disponibilità di team tecnici e organizzativi già operativi.		
2	Contributo dell'infrastruttura allo sviluppo della capacità innovativa delle imprese	2.1 Programmi e iniziative previste per rafforzare le capacità tecnologiche delle imprese locali. 2.2 Misure implementate per rendere l'infrastruttura facilmente accessibile alle imprese. 2.3 Servizi specializzati offerti alle imprese e le relative politiche di accesso e tariffazione, enfatizzando la trasparenza, la non discriminazione e come questi elementi contribuiscono al potenziamento tecnologico del tessuto imprenditoriale. 2.4 Impatto (diretto e/o indiretto) su specifiche filiere produttive regionali.	30	21
3	Sostenibilità economico-finanziaria del progetto in termini di economicità della proposta (rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi) e di sostenibilità finanziaria (disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti)	3.1 Economicità della proposta: proporzionalità tra il sostegno richiesto, le attività previste e i risultati attesi (analisi costi-benefici). 3.2 Realismo del piano economico-finanziario: attendibilità delle previsioni di spesa e delle fonti di entrata, inclusa la eventuale capacità di generare ricavi propri o attrarre ulteriori risorse. 3.3 Sostenibilità della gestione post-investimento: capacità di garantire continuità operativa delle infrastrutture dopo la fase di realizzazione, attraverso adeguati piani di manutenzione e gestione. 3.4 Capacità di attuazione: disponibilità immediata delle risorse necessarie per l'avvio degli investimenti (copertura anticipata di spese, capacità di procurement, tempi di attivazione contratti).	30	21

Criterio		Elementi di valutazione	Punteggio massimo	Soglia minima
4	Capacità del progetto di contribuire alla neutralità carbonica e alla lotta al cambiamento climatico	4.1 Efficienza energetica delle infrastrutture: adozione di tecnologie e soluzioni a basso consumo energetico, certificazioni ambientali, smart management dei consumi. 4.2 Utilizzo di fonti rinnovabili: grado di integrazione di energie rinnovabili nella gestione operativa delle infrastrutture. 4.3 Riduzione dell'impatto ambientale: strategie per minimizzare emissioni, rifiuti, consumo di acqua e materie prime (principi di economia circolare). 4.4 Allineamento con obiettivi UE e nazionali di decarbonizzazione: contributo agli obiettivi del Green Deal, Fit for 55 e PNIEC. 4.5 Capacità di attuazione: esistenza di un piano operativo già definito per l'adozione di misure green (contratti con fornitori, disponibilità di tecnologie, cronoprogramma attuabile).	10	7
TOTALE			100	70

9. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo, anche solo per uno dei criteri indicati, determina l'inammissibilità della proposta progettuale al contributo.
10. L'approvazione della graduatoria e l'individuazione, nell'ambito della medesima graduatoria, delle proposte progettuali ritenute ammissibili al finanziamento regionale avviene mediante apposito provvedimento dell'Autorità di Gestione del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027.
11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione verrà richiesto ai soggetti ammissibili e finanziabili di produrre, entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta, la scheda relativa al Codice Unico di Progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 3/2003. In assenza di tale documentazione il progetto non può essere finanziato.
12. In caso di parità di punteggio, qualora non fossero disponibili risorse sufficienti al finanziamento di tutte le domande che hanno ottenuto lo stesso punteggio, sarà data priorità alla proposta progettuale pervenuta prima in ordine cronologico.
13. Il finanziamento è concesso anche in presenza di una sola istanza che all'esito della valutazione di merito abbia conseguito il punteggio minimo per l'idoneità al finanziamento.

14. Nel caso di inesattezza, omissione di dati/informazioni o irregolarità della istanza trasmessa o di omissione, carenza di dati, inesattezza o irregolarità della documentazione che ad essa deve essere allegata, il responsabile del procedimento, conformemente a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 241/1990, assegna al proponente un termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, per presentare integrazioni, chiarimenti e/o rettifiche. Le integrazioni, chiarimenti e/o rettifiche richieste devono pervenire entro il termine assegnato, in caso di mancato rispetto del termine assegnato e/o nel caso in cui le integrazioni, chiarimenti e/o rettifiche trasmessi non rispettano quanto richiesto dall'amministrazione regionale l'istanza è ritenuta inammissibile. Il soccorso istruttorio è consentito solo in caso di errori o inesattezze di carattere materiale o formale che non incidono sui requisiti e sulle condizioni richiesti dal presente Avviso Pubblico, non essendo consentito attraverso lo stesso sanare successivamente errori o carenze sostanziali.

Articolo 12 – Obblighi dei beneficiari

1. I rapporti tra l'Amministrazione Regionale e i beneficiari sono regolati da apposito Disciplinare di Finanziamento, di cui allo schema allegato (**Allegato 8**) che il beneficiario è tenuto a restituire, sottoscritto digitalmente per accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione, pena la decadenza dal contributo.
2. I Beneficiari si impegnano ad attuare il progetto nel rispetto di tutta la pertinente normativa europea, nazionale e regionale.
3. I Beneficiari sono tenuti inoltre ad osservare le disposizioni contenute:
 - a) nel presente avviso pubblico;
 - b) nel disciplinare di cui al primo comma del presente articolo;
 - c) nella normativa nazionale vigente in materia contratti pubblici, nonché nella vigente normativa regionale;
 - d) nei Manuali e documenti attuativi del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027 e disponibile all'indirizzo [Coesione Italia 2021-2027 \(europa.basilicata.it\)](http://europa.basilicata.it).
4. L'Amministrazione Regionale attiverà il procedimento di revoca del finanziamento ed il conseguente recupero delle somme già eventualmente corrisposte a titolo indebito, qualora vengano riscontrate gravi irregolarità e/o frodi nell'utilizzo, in tutto o in parte, delle risorse pubbliche.

Articolo 13 – Controlli

1. Ai sensi del Reg. (UE) 2021/1060 la Regione, anche tramite incaricati esterni, effettua, in ogni momento, nel corso della programmazione 2021/2027, tutti i controlli, previsti dalle normative comunitarie,

nazionali e regionali vigenti, necessari a garantire la correttezza e la legittimità delle operazioni finanziate con il presente avviso.

2. In particolare, saranno effettuati controlli preventivi, a campione, su almeno il 5% delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in fase di candidatura e, ai sensi dell'articolo 75 del richiamato decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, l'accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi momento, comporterà l'esclusione della candidatura.
3. A seguito della pubblicazione della graduatoria, si procederà ad effettuare controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese in fase di candidatura dai beneficiari delle proposte finanziate, a condizione che tali dichiarazioni non siano già state oggetto di controllo ex ante come da comma precedente.
4. Ulteriori controlli saranno effettuati *ex post*, in fase di rendicontazione e di liquidazione del contributo finalizzati alla verifica del mantenimento, in capo ai beneficiari, dei requisiti per l'ammissione ai contributi previsti nel presente avviso, alla effettiva realizzazione dell'intervento finanziato e alla conformità dello stesso rispetto al progetto approvato nonché, più in generale, al rispetto dell'obbligo di stabilità delle operazioni agevolate.
5. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo, anche in loco, da parte della Regione Basilicata e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
6. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontrino irregolarità o inosservanze in merito alle prescrizioni del presente avviso, si procederà, a seconda dei casi, alla revoca, totale o parziale, dei contributi e al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali.
7. Ai sensi dell'art. 70 del Reg. (UE) 2021/1060 anche la Commissione Europea può svolgere attività di verifica, sia documentali sia in loco, sulle operazioni finanziate dal Programma Regionale FESR FSE+ Basilicata 2021-2027.

Articolo 14 – Diritti sui progetti

1. La Regione Basilicata non assume alcuna responsabilità nel caso in cui gli Enti partecipanti utilizzino impropriamente, nell'elaborato progettuale, soluzioni di cui altri soggetti detengano la privativa.

Articolo 15 – Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è il Direttore Generale *pro tempore* della Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie della Regione Basilicata.

2. Il presente Avviso, i relativi allegati e la documentazione di riferimento sono reperibili sul sito istituzionale della Regione Basilicata <http://www.regione.basilicata.it> sezione “Pubblicità legale - Avvisi e Bandi”.
3. Richieste di informazioni e/o chiarimenti in merito all’Avviso possono essere inoltrate utilizzando la specifica funzionalità presente nella pagina dedicata al presente Avviso nella sezione Avvisi e Bandi. Le domande più frequenti (FAQ) relative all’Avviso sono pubblicate periodicamente nella stessa sezione del sito.

Articolo 16 – Titolare effettivo

1. Ai sensi dell’articolo 69, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, al fine di individuare e prevenire eventuali irregolarità nella gestione del FESR, l’Autorità di Gestione deve raccogliere le informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell’Unione europea. Sulla base dell’articolo 3, comma 6, della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, il «titolare effettivo» è la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un’operazione o un’attività e che comprende almeno le casistiche ivi descritte.
2. In sede di presentazione della domanda di contributo, l’Ente proponente e ogni amministrazione Partner devono fornire i dati del/i titolare/i effettivo/i così come previsti dall’Allegato XVII del Regolamento (UE) n. 1060/2021, utilizzando il format di cui all’allegato al presente avviso (**Allegato 7**).

Articolo 17 – Pubblicità

1. Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e dei progetti agevolati sono soggetti alla pubblicazione prevista dagli art. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.
2. Il presente avviso è pubblicato sul sito *web* ufficiale dell’Amministrazione Regionale, del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
3. Gli esiti della procedura, il provvedimento dirigenziale di approvazione della graduatoria e dell’individuazione, nell’ambito della medesima graduatoria, delle proposte progettuali ritenute ammissibili al finanziamento regionale, nonché degli elenchi delle domande non ammesse sono pubblicate sul BURB.
4. La notifica agli interessati degli esiti della procedura si intenderà adempiuta tramite pubblicazione sul BURB.

Articolo 18 – Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) General Data Protection Regulation (UE) 2016/679, la Regione Basilicata, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali. Il trattamento dei dati acquisiti per lo svolgimento di funzioni istituzionali e nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri da parte della Regione Basilicata è lecito ai sensi dell'art. 6 "Liceità del trattamento".

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti al momento della compilazione della modulistica per la presentazione dell'istanza di cui all'Avviso Pubblico *"Potenziamento delle infrastrutture di ricerca pubbliche lucane in ambito S3"*.

3. Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Basilicata per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) Del REG (UE) 679/2016 non necessita di consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- assegnazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari (e/o vantaggi di ogni altro genere) di cui all'Avviso Pubblico *"Potenziamento delle infrastrutture di ricerca pubbliche lucane in ambito S3"*;
- attribuzione di corrispettivi e dei compensi (e/o vantaggi di ogni altro genere) a persone, professionisti, imprese ed enti privati di cui all'Avviso sopracitato;
- pubblicazione dei dati relativi ai contributi concessi, in formato aperto, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- trattamento dei dati per la prevenzione di frodi e irregolarità, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- organizzazione di eventi per far conoscere opportunità e risultati ottenuti dalle politiche e dagli strumenti messi in campo dalla Regione Basilicata.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 "Finalità del trattamento", della presente informativa.

6. Periodo di conservazione

I dati forniti saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque per il periodo necessario all'espletamento delle già menzionate finalità e per adempiere ad altri obblighi di Legge.

7. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I dati saranno trattati dai funzionari della Regione Basilicata ed eventualmente anche da Società esterne all'Amministrazione Regionale, individuati quali autorizzati e/o incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento e base giuridica), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, previa designazione in qualità di Responsabili esterni del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

8. Trasferimento dati

I dati personali sono conservati sui server della Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, comunque all'interno dell'Unione Europea.

9. Diritti dell'interessato

In quanto interessato/a al trattamento dati, La informiamo che potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, ove applicabili; fra questi, il diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati di registrazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, nei casi previsti.

10. Titolare e Designati al trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta Regionale di Basilicata, che ha individuato quale Designato al trattamento, il Dirigente protempore della D.G. per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Basilicata, per Posta Elettronica Certificata: dg.programmazione.finanze@cert.regione.basilicata.it, per iscritto all'indirizzo: Regione Basilicata – Via V. Verrastro n. 4, 85100 – Potenza, ovvero recandosi direttamente presso gli sportelli URP presenti sul sito istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione URP).

11. Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,

come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

12. Responsabile della protezione dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 4, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it; PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it).

Articolo 19 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso Pubblico si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

ALLEGATI:

Allegato 1 - Formulario di domanda;

Allegato 2 - Formulario di progetto;

Allegato 2A - Budget di progetto;

Allegato 3 - Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (DSAN) sul possesso dei requisiti di partecipazione;

Allegato 4 - Relazione di approfondimento valutativo del principio del DNSH;

Allegato 5 - Check list relative al rispetto del principio del DNSH;

Allegato 6 - Dichiarazione sul rispetto del criterio del Climate Proofing;

Allegato 7 - Titolare effettivo;

Allegato 8 - Disciplinare di Finanziamento;

Allegato 9 - Strategia per l'Innovazione e la Specializzazione Intelligente della Regione Basilicata per il periodo 2021-2027;

Allegato 10 - Indirizzi per la Verifica Climatica.